

RIVALUTAZIONE AGEVOLATA DEI BENI DI IMPRESA

Riaperti i termini per la rivalutazione agevolata dei beni strumentali, opportunità con cui il Governo garantisce alle aziende di raggiungere maggiori costi deducibili e risparmiare rilevanti imposte.



◆ Cos'è?

Il Decreto Agosto (D.L. 104/2020) ha riaperto i termini per la **rivalutazione dei beni aziendali e delle partecipazioni** risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2019 da parte di tutti coloro che producono redditi di impresa (società di capitali, società di persone, imprenditori individuali, enti commerciali residenti).

Rispetto alle precedenti versioni la nuova rivalutazione si presenta **particolarmente appetibile** per diverse ragioni:

- ✓ è possibile optare sia per una **rivalutazione meramente contabile (e gratuita)**, sia per una **rivalutazione con effetto fiscale**;
- ✓ in caso di riconoscimento fiscale della rivalutazione **l'imposta sostitutiva da corrispondere è particolarmente ridotta**, pari al **3%**, sia per i beni ammortizzabili che per i beni non ammortizzabili, da versare in 3 rate annuali senza interessi (ricordiamo che nella precedente formulazione l'imposta sostitutiva ammontava al 16% per i beni ammortizzabili ed al 12% per i beni non ammortizzabili);
- ✓ viene meno l'obbligo di rivalutare per "categorie omogenee", ovvero è ora possibile procedere con la rivalutazione distintamente per ciascun bene, lasciando quindi massima flessibilità.

◆ TRATTI FONDAMENTALI

Nella seguente tabella sono riepilogati i tratti fondamentali della misura.

AMBITO SOGGETTIVO	La rivalutazione può essere eseguita da: <ul style="list-style-type: none"> - Società di capitali, società di persone, ditte individuali - Enti commerciali residenti
--------------------------	---

<p>BENI OGGETTO DI RIVALUTAZIONE (risultanti da bilancio al 31/12/19)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Immobilizzazioni materiali, ammortizzabili e non (con esclusione degli immobili merce) - Immobilizzazioni immateriali (con esclusione di avviamento e costi pluriennali) - Partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni finanziarie (in tal caso la rivalutazione fiscale ha senso in assenza dei requisiti PEX) - Beni di importo inferiore ad euro 516,46, beni completamente ammortizzati e anche immobilizzazioni in corso di costruzione <p>La rivalutazione potrà essere effettuata individualmente su ciascun bene, non necessariamente per categorie omogenee e può avere rilevanza civilistica o sia civilistica che fiscale</p>
<p>TRE MODALITÀ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rivalutazione del costo storico e del fondo ammortamento dei beni: il costo storico del cespite da rivalutare ed il relativo fondo di ammortamento sono contemporaneamente incrementati nella stessa proporzione. Tale metodo consente di mantenere inalterata l'originaria durata del processo di ammortamento e la misura dei coefficienti. - Rivalutazione del solo costo storico dei beni: l'intera rivalutazione viene attribuita esclusivamente al valore del bene. Questo metodo determina un allungamento del processo di ammortamento, se viene mantenuta inalterata la % di ammortamento. - Rivalutazione mediante riduzione del fondo ammortamento dei beni: l'intera rivalutazione viene utilizzata per ridurre il fondo ammortamento, senza modificare il costo originario del bene; il metodo comporta un allungamento del periodo di ammortamento. <p>Le 3 modalità determinano effetti diversi, sia in termini di maggiori quote di ammortamento da spendere a CE, sia in termini di velocità di recupero dell'eventuale beneficio fiscale della rivalutazione.</p>
<p>IMPOSTA SOSTITUTIVA - VERSAMENTO</p>	<p>Il riconoscimento fiscale della rivalutazione comporta il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 3% dei maggiori valori iscritti in bilancio, da versare in 3 rate annuali di pari importo, senza applicazione di interessi, con le seguenti scadenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 30 giugno 2021; - 30 giugno 2022; - 30 giugno 2023.
<p>DECORRENZA EFFETTI FISCALI</p>	<p>Gli effetti fiscali della rivalutazione decorrono già dall'esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è eseguita (in pratica quindi già dal 2021). Nel caso tuttavia di cessione a titolo oneroso, di assegnazione al socio o consumo personale/familiare dei beni oggetto di rivalutazione, in data anteriore a quella di inizio del 4° esercizio successivo a quello di effettuazione della stessa, ai fini della determinazione delle plusvalenze/minusvalenze si avrà riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.</p>

<p>SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE - AFFRANCAMENTO</p>	<p>Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione avrà quale contropartita contabile una riserva di patrimonio netto di importo pari alla rivalutazione, diminuita dell'imposta sostitutiva dovuta.</p> <p>Dal punto di vista fiscale, la riserva da saldo attivo di rivalutazione costituisce invece una riserva in sospensione di imposta "moderata", cioè tassabile solo in ipotesi di distribuzione, sia in capo alla società, sia in capo ai soci come dividendi.</p> <p>Il saldo attivo può essere affrancato, in tutto o in parte, mediante il versamento di una imposta sostitutiva nella misura del 10%.</p> <p>Attraverso l'affrancamento viene meno il vincolo di sospensione sul saldo attivo, con la conseguenza che la distribuzione dello stesso non comporta tassazione per la società erogante ma concorre unicamente a formare il reddito imponibile dei soci come dividendo.</p> <p>Per le imprese in contabilità semplificata, invece, non si applicano le norme che disciplinano il saldo attivo di rivalutazione, essendo questo legato all'evidenza di un dato (l'ammontare della riserva) desumibile dal bilancio. Per questi ultimi, quindi, è esclusa la tassazione in caso di distribuzione anche nel caso si optasse per la rilevanza fiscale dei maggiori valori attribuiti ai beni.</p>
<p>VANTAGGI FISCALI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maggiori quote ammortamento deducibili, con conseguente risparmio di imposte dall'anno 2022 (IRES ed IRAP), per le imposte relative al 2021; 2. incremento del plafond di deducibilità delle spese di manutenzione; 3. minori plusvalenze tassabili in caso di cessione beni oggetto di rivalutazione, dal 2024.
<p>SVANTAGGI FISCALI</p>	<p>Incremento del valore dei beni da considerare ai fini del calcolo di operatività (verifica delle c.d. "società di comodo")</p>
<p>VANTAGGI CIVILISTICI</p>	<p>La rivalutazione comporta il vantaggio di far emergere un maggior patrimonio netto, con l'iscrizione della riserva da rivalutazione, da utilizzare sia per la copertura di eventuali perdite senza la necessità di abbattimenti del capitale o di nuovi apporti dei soci, sia per migliorare il proprio rating creditizio.</p>
<p>CRITICITÀ ESISTENTI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Individuare un congruo valore di mercato al fine di evitare conseguenze civili e penali in caso di default (è consigliabile pertanto redigere apposita perizia di stima dei beni oggetto di rivalutazione) - In caso di cessione di azienda non sembra operare il limite temporale dei 4 anni previsto per la cessione/assegnazione dei beni oggetto di rivalutazione; è necessario attendere un chiarimento.

TANTE ALTRE NEWS E APPROFONDIMENTI
SUL NOSTRO SITO
www.pierlucaeassociati.it